



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 274

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 13/DDL del 2 luglio 2024)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN
MATERIA DI LAVORO, CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA
SCOLASTICA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 luglio 2024.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI LAVORO, CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA

Relazione:

Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2024, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico, il testo del disegno di legge interviene in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica e si compone di n. 12 articoli, accompagnati, singolarmente o per gruppo omogeneo di interventi, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni finali.

Il Capo I si compone di n. 7 articoli concernenti modifiche alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", da un lato per adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute nella normativa nazionale, dall'altro per permettere all'ente regionale Veneto Lavoro di rispondere ai mutamenti del contesto.

L'articolo 1 corregge, modificando l'articolo 10 della legge in argomento, un errore riguardante il ruolo del Comitato di coordinamento istituzionale, che non prevede più il rilascio di pareri da parte di quest'ultimo, eliminando conseguentemente la previsione del parere sull'approvazione del Programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento, nonché in relazione ai suoi aggiornamenti.

Gli articoli 2, 3 e 4 modificano rispettivamente gli articoli 12, 13 e 15 della legge regionale in argomento e riguardano il Piano delle attività dell'ente Veneto Lavoro, per adeguarlo alle nuove funzioni assegnate a detto ente, proponendo una pianificazione triennale aggiornabile annualmente. La modifica dell'articolo 13, inoltre, corregge un errore materiale della disposizione.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 19 della legge di cui si tratta e prevede, in relazione alla determinazione della dotazione organica di Veneto Lavoro, che la stessa sia adottata dal direttore della struttura regionale competente, con presa d'atto da parte della Giunta regionale.

L'articolo 6 ha ad oggetto l'articolo 21 della legge, e comporta la revisione della gestione dei servizi per il lavoro, permettendo la collaborazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e introducendo l'adeguamento ad alcune misure introdotte nella legislazione statale finalizzate all'inclusione sociale e l'accesso al lavoro, come l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro. In particolare, la disposizione prevede l'estensione della competenza nella profilazione e nella stipula del patto di servizio personalizzato, nonché alla presa in carico del beneficiario dell'Assegno e del Supporto appena citati, anche ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Infine, l'articolo 7 modifica l'articolo 26 della legge per ragioni di coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 21 della legge in argomento.

Il Capo II riguarda la materia della cultura e contiene una disposizione, l'articolo 8, che modifica il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo", al fine di snellire l'iter della definizione da parte della Giunta regionale del programma annuale degli interventi per la celebrazione della giornata in argomento, superando la necessità di ottenere anche il parere della Commissione consiliare competente, considerato che il programma è approvato sentita la Consulta regionale dei Veneti nel Mondo, nella quale la Commissione è rappresentata dal suo Presidente.

Il Capo III interviene in materia di turismo, con l'articolo 9, che apporta alcune modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", intese a distinguere, nel comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale n. 11/2013, le sanzioni per la violazione degli obblighi da parte degli organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie di viaggio, dalle sanzioni per la violazione dei medesimi obblighi da parte delle agenzie di viaggio (e inoltre si evita la sanzione eccessiva della cessazione immediata delle agenzie di viaggio inadempienti agli obblighi della legge regionale n. 11/2013, sostituendola con una sanzione più moderata quale la sospensione dell'attività).

Il Capo IV ha ad oggetto l'edilizia scolastica e contiene l'articolo 10, che modifica l'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie", al fine di delimitare il perimetro dei soggetti giuridici potenziali beneficiari dei contributi regionali volti a migliorare la qualità edilizia degli immobili adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute, escludendo i soggetti rientranti nell'ambito di erogazione del servizio di istruzione con finalità commerciali.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo V, con due disposizioni finali: l'articolo 11 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 12 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI LAVORO, CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA

CAPO I - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 1 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. All'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole: "*del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7*" sono soppresse;
- b) al comma 6 le parole: "*e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7*" sono soppresse.

(Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria - Direzione Lavoro)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

CAPO III - Programmazione e monitoraggio

Art. 10 - Programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

1. Il programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2. Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino all'approvazione del programma successivo.

3. La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7 e delle commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

4. La proposta è articolata sulla base delle linee guida della SEO e contiene in particolare:

- a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e servizi per il lavoro, sostenendo quello a tempo indeterminato, e orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
- b) la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare;
- c) le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di cofinanziamento;
- d) i tempi di realizzazione degli interventi;
- e) le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell'impatto degli interventi;
- f) le modalità di integrazione tra politiche formative, dell'istruzione e del lavoro;
- g) i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente;
- h) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative comprese quelle relative all'integrazione tra politiche formative, dell'istruzione, dell'orientamento e del lavoro;
- i) le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori di competenza regionale;
- j) una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.

5. Nella predisposizione del programma, la Giunta regionale tiene conto dei fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti sociali.

6. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, sentiti le commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7, tenuto conto dei riscontri derivanti dalle attività di valutazione dei risultati conseguiti.

7. Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale, sentite le commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

Art. 2 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 le parole: "*annuale delle attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali*".

(Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria - Direzione Lavoro)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Art. 12 - Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

1. L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro, svolge un'attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:

- a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull'analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione;
- b) monitorare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;
- c) collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale;
- d) collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
- e) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili professionali e formativi;
- f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del piano annuale di attività dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 13, comma 3;
- g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto annuale.

2. L'ente regionale Veneto lavoro di cui all'articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.

3. Nell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell'ambito del SILV di cui all'articolo 28, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

4. La Regione favorisce la partecipazione all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

5. L'osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali senza onere alcuno.

6. L'osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall'attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività istituzionali.

7. L'attività dell'osservatorio regionale è supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e composto da sei membri, di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e un rappresentante della Regione.

8. Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all' articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni.

Art. 3 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 "Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni", le parole: "*entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 31 ottobre un piano triennale delle attività, aggiornato annualmente*".

(Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria - Direzione Lavoro)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

CAPO IV - Ente regionale Veneto Lavoro

Art. 13 - Funzioni dell'ente regionale Veneto Lavoro.

1. L'ente regionale Veneto Lavoro di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);

0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);

0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera b);

a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;

b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;

c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie nell'ambito di specifici progetti;

d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;

e) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all' articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12, garantendo l'accesso universale gratuito;

f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV);

f bis) assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;

f ter) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgono le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.

2 bis. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge.

3. L'ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6. 3 bis. L'ente predispose annualmente entro il mese di febbraio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell'anno precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell'Ente.

Art. 4 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36, le parole: "*annuale delle attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali*".

(Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria - Direzione Lavoro)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Art. 15 - Direttore.

1. Il direttore è nominato, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
- d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente;
- e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida della Giunta regionale.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:

- a) adottare, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell'ente nonché il coordinamento dell'attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;
- b) adottare il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell'ente;
- c) stipulare le convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- d) adottare il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
- e) adottare il piano annuale delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 13;

- f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3bis dell'articolo 13;
- g) assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'ente e l'integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro.
- 5 bis. Gli atti del direttore di cui al comma 5, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui all'articolo 21 bis.
- 5 ter. A conclusione della procedura di cui al comma 5bis, il direttore approva definitivamente gli atti.

Art. 5 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"proposta dal direttore e approvata dalla Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"adottata dal direttore e della quale la Giunta regionale prende atto"*.

(Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria - Direzione Lavoro)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Art. 19 - Personale.

1. Nel limite della dotazione organica proposta dal direttore e approvata dalla Giunta regionale, l'ente si avvale di personale proprio assunto ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
2. Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all'utilizzo di specifiche professionalità, l'ente può richiedere personale regionale.
3. Per l'espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l'ente può stipulare specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con università.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. All'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine dell'alinea del comma 2, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36, sono aggiunte le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 25 i servizi di cui alle lettere a bis) e d) del comma 2 sulla base di una convenzione quadro approvata dalla medesima. A tal fine l'ente regionale Veneto Lavoro stipula apposite convenzioni con gli operatori accreditati in conformità alla convenzione quadro e agli indirizzi di cui all'articolo 21 bis."

(Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria - Direzione Lavoro)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Art. 21 - I servizi per il lavoro.

1. 1. La Giunta regionale svolge le seguenti funzioni tramite il sistema dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 20:
 - a) accoglienza e informazione;
 - b) orientamento di base;
 - c) orientamento specialistico ed individualizzato, nonché l'analisi delle competenze in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro;
 - d) ausilio alla ricerca di un'occupazione ed accompagnamento al lavoro, anche intensivo;
 - e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati;
 - f) incontro domanda offerta di lavoro;
 - g) accompagnamento all'autoimpiego e informazione e orientamento per avvio di impresa autonoma;
 - h) promozione di tirocini o di misure di mobilità geografica;
 - i) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
 - l) attività di consulenza e incontro domanda e offerta di lavoro a favore delle imprese nonché informazioni sugli incentivi e sulle politiche attive di inserimento lavorativo;
 - m) altre funzioni definite per legge o attribuite dalla Regione per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 a favore dei lavoratori e delle imprese.
2. Competono inoltre al sistema pubblico dei servizi per il lavoro in via esclusiva:
 - a) l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
 - a bis) la profilazione dell'utente, e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
 - b) la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;
 - c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;
 - d) la presa in carico integrata nel territorio con i servizi competenti di lavoratori svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale;
 - d bis) gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e successive modificazioni;
 - d ter) le azioni o misure di contrasto alla dispersione scolastica secondo quanto previsto dalle norme vigenti in collaborazione con gli altri enti competenti;
 - d quater) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente.
3. omissis
4. Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 23 e 24 operano nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione. Art. 21 bis - Coordinamento della rete pubblica regionale dei servizi per il lavoro.
 1. Nell'ambito della programmazione regionale in materia di lavoro, la Giunta regionale, avvalendosi delle strutture competenti in materia, formula gli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, nonché esercita la vigilanza e il controllo sulla rete stessa.

Art. 7 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. All'inizio dell'alinea del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36, sono inserite le parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 21,".

(Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria - Direzione Lavoro)

Relazione

Con la legge regionale 25 ottobre 2018 n. 36, di modifica della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", è stato riordinato l'intero sistema regionale, disciplinando la gestione dei servizi per il lavoro e il nuovo ruolo dell'ente Veneto Lavoro.

Sono ora necessarie alcune modifiche della legge regionale, sia per adeguarla a nuove norme adottate nel frattempo a livello nazionale, che per rispondere ai mutamenti del contesto in cui opera Veneto Lavoro. Infine, si vuole anche adeguare il testo eliminando alcuni refusi.

Seguendo la successione degli articoli nel testo della legge, la prima modifica riguarda la correzione di un refuso presente nella legge regionale all'art. 10, dove non si era tenuto conto del nuovo ruolo del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, che non prevede più il rilascio di pareri. Pertanto vengono soppresse le parti che riguardano il parere del Comitato sul Programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento e sugli indirizzi adottati per predisporlo.

La modifica successiva riguarda l'adeguamento del Piano delle attività dell'Ente Veneto Lavoro, che attualmente ha valenza annuale, alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni e che hanno visto assegnare all'ente nuove funzioni, in particolare la direzione, il coordinamento operativo e il monitoraggio dei servizi per l'impiego pubblici (assegnati appunto con la precedente modifica della legge regionale n. 3/2009, avvenuta con la legge regionale n. 36/2018) e le politiche attive affidate dalla Regione. Le attività di Veneto Lavoro sono, pertanto, aumentate molto, facendo avvertire la necessità di una programmazione di più ampio spettro temporale, non semplicemente annuale. Una programmazione triennale, da aggiornare annualmente, permetterebbe perciò di pianificare le attività dell'Ente in maniera più adeguata e meglio rispondente alle esigenze del servizio reso, pur mantenendo la previsione di un aggiornamento annuale, per tener conto di nuove esigenze emergenti. Infine, l'adeguamento risulterebbe in linea con quanto previsto all'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 4.3, dove si indica quale strumento di programmazione degli enti strumentali "Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale (...).

È stato poi ritenuto opportuno correggere un ulteriore refuso, all'art. 19, relativamente alla dotazione organica di Veneto Lavoro, che non viene più approvata dalla Giunta, ma della quale la Giunta prende atto.

Infine, l'ultima modifica riguarda la gestione dei servizi per il lavoro e la collaborazione tra operatori pubblici e operatori privati autorizzati.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 di attuazione della legge n. 183/2015 (Jobs act), per la parte relativa ai servizi per il lavoro e le politiche attive, aveva previsto che le regioni fossero responsabili delle politiche attive e dei centri per l'impiego pubblici, secondo quanto previsto in particolare all'art. 18, assumendone le relative funzioni direttamente o coinvolgendo soggetti privati accreditati, che però restavano esclusi dalla possibilità di stipulare con gli utenti il patto di servizio personalizzato.

Il Titolo II "I servizi per il lavoro" della L.R. n. 3/2009 era stato conseguentemente modificato dalla LR n. 36/2018 riservando, all'articolo 21, comma 2, alla competenza esclusiva del sistema pubblico, e quindi dei Centri per l'impiego, alcuni servizi per il lavoro, tra cui, in particolare, la profilazione dell'utente e la stipula del patto di servizio personalizzato e la presa in carico integrata nel territorio con i servizi competenti di lavoratori svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale.

L'approvazione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85, «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», ha ulteriormente innovato la disciplina dei servizi per il lavoro, introducendo due misure:

- l'Assegno di inclusione quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, condizionato all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa da parte dei componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro;

- il Supporto per la formazione e il lavoro, per favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, destinato ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.

Il DL, all'art. 6, comma 7, specifica che le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, che definisce il percorso di attivazione lavorativa a seguito della profilazione, e la presa in carico del beneficiario dell'Assegno e del Supporto, siano effettuate presso i soggetti accreditati al lavoro tramite l'apposito sistema informativo.

Si è venuta in tal modo ad estendere la competenza in materia di profilazione e stipula del patto di servizio personalizzato anche ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

CAPO III - Raccordo tra pubblico e privato e internazionalizzazione Art. 26 - Forme di cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato.

1. La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro diversi da quelli riservati alla rete pubblica dei servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) economicità del ricorso agli operatori accreditati, valutata oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;
- b) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi erogati;
- c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti.

2. La Giunta regionale realizza i progetti di interesse regionale di cui all' articolo 2, comma 2, lettera b), anche in collaborazione con gli operatori accreditati e autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, favorendo il metodo e il lavoro in rete.

3. Al fine di favorire azioni di inserimento/reinserimento lavorativo anche di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate come individuati dalla normativa europea vigente, la Giunta regionale promuove accordi e convenzioni con gli enti locali, singoli o associati, che potranno essere stipulati dalle circoscrizioni territoriali eventualmente costituite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

3 bis. Le convenzioni di cui al comma 3 potranno anche riguardare l'erogazione di servizi di accoglienza ed orientamento e la compartecipazione a progetti finanziati da soggetti pubblici o privati finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all' articolo 6 determina i criteri, le condizioni e le modalità per la costituzione di agenzie sociali, per la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché per il monitoraggio sulle attività svolte dalle agenzie sociali stesse.

CAPO II - Disposizioni in materia di cultura

Art. 8 - Modifica dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 “Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo”.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8, le parole: “, *sentita la competente Commissione consiliare,*” sono soppresse.

(Area Marketing Territoriale - Direzione Beni, Attività Culturali e Sport)

Relazione

La LR n. 8/2008 istituisce la giornata dei Veneti nel Mondo dedicata agli emigranti veneti che con il loro lavoro e opera quotidiana hanno fatto conoscere il Veneto nel mondo, stabilendo che a partire dal 2008 tale giornata abbia luogo in una data fissata annualmente dalla Giunta regionale (art. 1).

L'art. 2 della LR 8/2008 prevede inoltre che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo che deve promuovere iniziative per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta e concorrere, mediante la concessione di contributi, alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto la cultura e le tradizioni venete nel periodo della Grande Migrazione Veneta.

Con la presente modifica si propone che tale programmazione relativa alla Giornata di celebrazione dei Veneti nel Mondo venga deliberata dalla Giunta regionale senza l'ulteriore passaggio della richiesta di parere alla Commissione consiliare competente, per esigenze di celerità e semplificazione amministrativa dell'iter procedurale e trattandosi della programmazione di un'iniziativa riguardante una sola giornata, che la Giunta regionale potrebbe adottare direttamente, in conformità al Programma annuale delle iniziative a favore dei veneti nel mondo. Detto Programma viene infatti approvato precedentemente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della LR 2/2003, sentita la Consulta regionale dei Veneti nel mondo, in cui la Commissione consiliare competente è rappresentata dal Presidente della stessa.

Pertanto, le prime indicazioni sulla giornata inserite nel Programma annuale avrebbero già il parere del rappresentante della Commissione consiliare competente.

Riferimenti normativi

Legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 “Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo” Art. 2 - Programma degli interventi.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo ed in particolare:

- a) promuove iniziative, anche di carattere internazionale, per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli istituti ed enti culturali e le associazioni di Veneti nel Mondo;
- b) concorre, mediante la concessione di contributi, alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto la cultura e le tradizioni venete nel periodo della Grande Migrazione Veneta.

CAPO III - Disposizioni in materia di turismo

Art. 9 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. All'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
“f) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall'articolo 40;”;
- b) dopo la lettera f) del comma 5 è aggiunta la seguente:
“f bis) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che violi gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall'articolo 38, decorso il periodo di dodici mesi di sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo disposta dal comune a seguito di accertamento delle suddette violazioni, anche su segnalazione della Giunta regionale; la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo cessa anticipatamente senza applicazione di sanzioni amministrative, con l'accertamento da parte del comune del ripristino dei requisiti per l'apertura e delle coperture assicurative da parte del titolare, anche su segnalazione della Giunta regionale.”;
- c) al comma 8, dopo la lettera: “f)” è aggiunta la seguente: “f bis)”.

(Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione Turismo)

Relazione

Le agenzie di viaggio e turismo, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 11 del 2013, devono rispettare i seguenti requisiti per l'apertura:

- a) l'apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;
- b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;
- c) un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria, qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line;
- d) l'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;
- d bis) le polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i contratti di turismo organizzato relativi a viaggi all'estero e viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o di fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista;
- e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane.

Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Giunta regionale la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività esercitata, ai sensi dell'art.38 della L.R. n.11/2013.

Ai sensi dell'art.40 della L.R. n.11 del 2013, gli organizzatori di viaggio, diversi dalle agenzie di viaggio, stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, di cui all'art.19 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con massimale e contenuto minimo definiti dalla Giunta regionale.

Si evidenzia che, in materia di vigilanza e sanzioni amministrative, ai sensi dell'art.49, comma 5, lettera f) sono sanzionate da parte del comune:

- la violazione degli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio ai sensi dell'art. 37 sopra citato;
- la violazione degli obblighi in materia di assicurazioni previsti in caso di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio, ai sensi dell'art. 38 sopra citato;
- la violazione degli obblighi in materia di assicurazione previsti per gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo, ai sensi dell'art.40 sopra citato.

Nel caso delle predette violazioni, le sanzioni previste sono da euro 7.000,00 ad euro 14.000,00 oltre ad aggiungersi la cessazione dell'attività sanzionata.

Nella disposizione in argomento, alla lettera a) del primo comma, per motivi di coordinamento normativo e di semplificazione procedimentale, si propone di distinguere, nel comma 5 dell'art. 49 della L.R. n.11/2013, le sanzioni per la violazione degli obblighi da parte degli organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie di viaggio, dalle sanzioni per la violazione degli obblighi da parte delle agenzie di viaggio, modificando la lettera f).

Alla lettera b) del primo comma, per un principio di proporzionalità nell'attività amministrativa, si propone di evitare la sanzione eccessiva della cessazione immediata delle agenzie di viaggio inadempienti agli obblighi della L.R. n.11/2013, sostituendola con una sanzione più moderata quale la sospensione dell'attività.

Si propone, quindi, nella nuova lettera f bis) del comma 5 dell'art.49, la sospensione dell'attività delle agenzie inadempienti agli obblighi della L.R. n.11/2013 per un periodo di dodici mesi, per consentire loro di regolarizzarsi in tale periodo, ripristinando i requisiti di apertura persi e rinnovando le coperture assicurative mancanti.

La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per dodici mesi è disposta dal comune a seguito di accertamento delle suddette violazioni, anche su segnalazione della Giunta regionale.

La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo cessa anticipatamente senza applicazione di sanzioni amministrative, con l'accertamento comunale del ripristino dei requisiti per l'apertura e delle coperture assicurative da parte del titolare, anche su segnalazione della Giunta regionale.

Il comune, quindi, applicherà la sanzione pecuniaria sino a 14.000 euro e l'ordine di cessazione dell'attività dell'agenzia di viaggio solo dopo il decorso del periodo di sospensione di dodici mesi, senza che il titolare abbia adempiuto tutti i propri obblighi previsti dalla L.R. n.11/2013.

Alla lettera c) del comma 1, per motivi di coordinamento normativo con la nuova disposizione del precedente comma 2, si propone la modifica del comma 8 dell'art.49 della

L.R. n.11/2013, prevedendo che il comune disponga la cessazione dell'attività dell'agenzia di viaggio decorso il periodo di sospensione di dodici mesi, senza che il titolare abbia adempiuto tutti i propri obblighi previsti dalla L.R. n.11/2013.

Riferimenti normativi

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" TITOLO V - Disposizioni sanzionatorie e finali

Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative.

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all' articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:
- a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell'articolo 35;
 - b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all' articolo 34;
 - c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;
 - d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;
 - e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell' articolo 31;
 - f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla Giunta regionale la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;
 - g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della Regione per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 35;
 - h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell' articolo 38 o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 38 sul proprio sito.
 - i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui all' articolo 33 e articolo 39;
 - l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;
 - m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'articolo 38;
 - n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Giunta regionale i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell' articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:
- a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 33;
 - b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'articolo 32;
 - c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'articolo 38;
 - d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 40.
5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

- a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque fornisca false informazioni alla Giunta regionale nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell'articolo 32;
- c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'articolo 31;
- e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 38;
- f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.

5 bis. Il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva o della sede congressuale, non presenti la domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione stessa, è soggetto:

- a) alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, fatto salvo quanto previsto dal comma 10;
- b) alla sospensione dell'attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell'avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell'attività. La cessazione determina la presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti al comune competente per territorio.

6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l'agenzia ha sede legale.

7. Il Comune che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

- a) l'entità del danno subito dal turista;
- b) il numero di turisti danneggiati;
- c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
- d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;
- e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c) ed al comma 5 bis, lettera a) nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, il Comune applica l'articolo 17 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.

11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali.

CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 10 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Dall'elencazione di cui al comma 1 sono escluse:

- a) le scuole paritarie che svolgono il servizio di istruzione con modalità commerciale;*
- b) le istituzioni per l'istruzione non paritarie.*

1 ter. Per modalità commerciale per lo svolgimento dell'attività istituzionale di istruzione da parte delle scuole paritarie s'intende un'attività caratterizzata anche da finalità di lucro.

1 quater. Ai fini della presente legge la Giunta regionale individua con proprio provvedimento le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale."

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici, Demanio - Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia)

Relazione

La novella legislativa mira a delimitare il perimetro dei soggetti giuridici potenziali beneficiari dei contributi regionali volti a migliorare la qualità edilizia degli immobili adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.

Vengono esclusi i soggetti rientranti nell'ambito di erogazione del servizio di istruzione con finalità commerciali. Ciò comporta indirettamente di sottrarre legittimamente l'erogazione dei finanziamenti regionali dalla disciplina europea e nazionale degli aiuti e dagli incentivi alle imprese, in quanto trattasi ora di soggetti residuali privi di natura imprenditoriale, rendendo con ciò la legge regionale n. 59/1999 di più facile gestione amministrativa.

Attualmente il servizio di istruzione statale è affiancato dall'azione ausiliaria di soggetti pubblici diversi dallo Stato (Comuni, Province, Città Metropolitana) gestori delle cosiddette "scuole paritarie pubbliche", nonché da soggetti privati gestori questi ultimi delle cosiddette "scuole paritarie private". Le scuole paritarie private si possono caratterizzare dalla presenza o meno di finalità commerciali. Oltre a tutte le suddette tipologie di scuole, il panorama legato al servizio di istruzione è caratterizzato anche dalla presenza di istituzioni non paritarie riconosciute (censite nel Veneto in n. 21 istituzioni - fonte: Albo regionale delle scuole non paritarie del Veneto - A.S. 2023-2024), che anch'esse vengono escluse con la modifica normativa proposta.

La stima dei potenziali beneficiari è costituita dai soggetti pubblici statali (n. 2.835, fonte: Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica), dai soggetti paritari pubblici (n. 151, perlopiù comunali a gestione diretta), dai soggetti paritari privati (n. 1.073, perlopiù enti religiosi) per un parco edilizio costituito complessivamente da oltre 4.000 edifici.

Da questi ultimi vanno esclusi, dopo la novella legislativa, quelli caratterizzati dalla finalità commerciale del servizio. Alla effettiva individuazione di tali ultimi soggetti - variabile annualmente - soccorre indirettamente la previsione legislativa del documento interpretativo previsto al comma 1 quater, introdotto dalla proposta normativa.

Riferimenti normativi

Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie"

Art. 1 - Finalità.

1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico, la Regione concede contributi per lavori di ampliamento completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di lavoro	3
Art. 1 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"	3
Art. 2 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ...	4
Art. 3 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ...	5
Art. 4 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ...	6
Art. 5 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ...	7
Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"	7
Art. 7 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ...	8
CAPO II - Disposizioni in materia di cultura	10
Art. 8 - Modifica dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo"	10
CAPO III - Disposizioni in materia di turismo	11
Art. 9 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"	11
CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia scolastica	14
Art. 10 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie"	15
CAPO V - Disposizioni finali	16
Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria.	16
Art. 12 - Entrata in vigore	16